



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Legge 23 febbraio 2024 n. 18, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 è stata pubblicata la legge n. 18/2024, di **conversione del decreto-legge n. 215/2023 (c.d. decreto Milleproroghe)**. Di seguito si propone una integrazione alla [scheda pubblicata con la newsletter n. 1 del 17 gennaio u.s.](#), nella quale vengono illustrate le sole **novità e modifiche intervenute** in materia di lavoro e previdenza rispetto all'iniziale decreto.

Riferimento	Oggetto
Articolo 14, commi da 2-bis a 2-quinquies Lavoro sportivo	<p>La legge di conversione ha disposto significativi interventi e differimenti di alcuni termini nel settore sportivo dilettantistico. Viene sostituito il comma 6-quater dell'articolo 25 del D.lgs n. 36/2021, prorogando dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine per l'invio delle comunicazioni al centro per l'impiego dei rapporti di lavoro con direttori di gara e lavoratori sportivi che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Lo slittamento dei termini, senza applicazione di sanzioni, riguarda esclusivamente il periodo luglio-dicembre 2023.</p> <p>Vengono inoltre riaperti i termini, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, per l'esercizio del diritto d'opzione per gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive.</p> <p>Chi risultava infatti, alla data del 1° luglio 2023, iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo aveva la possibilità di esercitare entro il 31 dicembre 2023 (ora entro il 30 giugno 2024) il diritto a mantenere l'iscrizione al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, i suddetti lavoratori "migrano" in base alla natura del rapporto di lavoro e del settore in cui operavano:</p> <ol style="list-style-type: none">al Fondo pensione dei lavoratori sportivi se lavoratori sportivi subordinati, autonomi o co.co.co del settore professionistico o lavoratori subordinati sportivi del settore dilettantistico;alla Gestione separata Inps se autonomi o co.co.co del settore dilettantistico.

Riferimento	Oggetto
	<p>La legge n. 18/2024 dispone infine che fino al 31 dicembre 2024, sui premi ad atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, non si applica la ritenuta alla fonte del 20% entro il limite di 300 euro di somme percepite. Qualora l'ammontare dei premi versati dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 dal medesimo ente/sodalizio dovesse superare l'importo complessivo di 300 euro, le somme sono interamente assoggettate alla ritenuta alla fonte.</p>
<p>Articoli 18, comma 4-bis Contratti a tempo determinato</p>	<p>Una importante novità, introdotta in sede di conversione, riguarda la proroga al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale, in assenza di previsioni o causali individuate dai contratti collettivi stipulati a tutti i livelli dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al contratto di lavoro subordinato individuale potrà essere apposto un termine di durata superiore ai 12 mesi, comunque non eccedente il limite dei ventiquattro mesi.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2024, pertanto, le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno individuare, oltre all'ipotesi di sostituzione di altri lavoratori, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l'apposizione del termine oltre il perimetro relativamente libero della acausalità.</p>
<p>Articolo 18, commi 4-ter e 4-quater Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità</p>	<p>La legge n. 18/2024 modifica la disciplina transitoria introdotta dall'art. 28 del decreto-legge n. 48/2023 che prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.</p> <p>Viene in particolare sostituito il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022; il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, sempre al fine in oggetto, le assunzioni.</p>

[leggi il testo...](#)